



Giurisprudenza di legittimità  
**CORTE DI CASSAZIONE CIVILE**  
Sez. II, 22 dicembre 2011, n. 28362

**Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - I Sequestro – Violazioni al codice della strada - Opposizione - Sequestro di cose suscettibili di confisca amministrativa - Opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria - Inammissibilità - Fondamento - Accertamento della legittimità della misura cautelare - Al momento dell'opposizione giurisdizionale avverso la confisca o non disgiuntamente dall'accertamento sulla legittimità del verbale di accertamento della violazione.**

*Con riguardo al sequestro cautelare di cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa per violazioni al codice della strada, l'atto che dispone la misura cautelare non è impugnabile autonomamente davanti al giudice ordinario essendo previsto dall'art. 213, comma 3, del codice anzidetto lo specifico rimedio del ricorso al Prefetto ex art. 203 del medesimo codice, mentre l'accertamento della illegittimità della suddetta misura può essere chiesto nel ricorso giurisdizionale contro il provvedimento di confisca o, comunque, non disgiuntamente rispetto all'accertamento sulla legittimità del verbale di accertamento della violazione. (Fattispecie relativa a sequestro di motociclo eseguito nei confronti di conducente in stato di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti). (Cass. Civ., sez. II, 22 dicembre 2011, n. 28362) [RIV-1205P432] Artt. 203, 213 c.s.*

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

B. I. proponeva opposizione avverso il provvedimento di sequestro di un motociclo eseguito nei suoi confronti in quanto ne era alla guida in stato di alterazione dopo avere assunto sostanze stupefacenti.

L'opponente deduce che l'art. 213 C.d.S., comma 2 sexies (che prevede la confisca obbligatoria nei casi in cui il motoveicolo sia stato commesso per commettere un reato) sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 3, 13 e 24 Cost., e pertanto chiedeva che fosse sollevata la questione di illegittimità costituzionale previa sospensione del provvedimento impugnato.

Il Giudice di Pace con sentenza del 4 aprile 2006 rigettava il ricorso rilevando che non sussistevano i presupposti per la rimessione della questione alla Corte Costituzionale.

Propone ricorso per cassazione senza indicazione di motivi e riproponendo la questione di costituzionalità dell'art. 213 C.d.S., comma 2 sexies, sotto due profili:

- per violazione del principio di eguaglianza (in quanto irragionevolmente discriminerebbe i conducenti di motoveicoli (prevedendo l'obbligatoria confisca del motoveicolo utilizzato per commettere un reato) dai conducenti di autoveicoli per i quali non vi sarebbe identica previsione;
- per violazione del principio di proporzionalità della sanzione desumibile dagli artt. 13 e 41 Cost., posto che il sacrificio della libertà personale o della proprietà deve essere proporzionato al perseguimento di interessi di rango superiore e art. 25 Cost., perché a sproporzione non consente



**ASAPS**  
Associazione  
Sostenitori  
Amici  
Polizia  
Stradale  
[www.asaps.it](http://www.asaps.it) - [sede@asaps.it](mailto:sede@asaps.it)

- 2 -

---

di realizzare la funzione rieducativa, mentre prevedere una sanzione patrimoniale come la confisca obbligatoria non consentirebbe di realizzare la proporzionalità della pena.

Non si è costituito l'intimato Comune di Gabicce.

Il collegio ha stabilito la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Nel ricorso non viene dedotto alcuno dei motivi di ricorso indicati nell'art. 360 c.p.c.; il sequestro è stato disposto perché il conducente era sotto l'effetto di stupefacenti; tale illecito impone, all'esito della condanna, la confisca del veicolo sia esso un motoveicolo che un autoveicolo e, infine allo stato, non risulta applicata alcuna sanzione, ma solo la misura cautelare del sequestro.

Tuttavia è del tutto preliminare rilevare che, con riguardo al sequestro cautelare di cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa (L. 24 novembre 1981, n.689, art. 13, comma 2 e art. 213 C.d.S.) l'atto che dispone il sequestro non è impugnabile in sé davanti al giudice ordinario essendo previsto dall'art. 213 C.d.S., comma 3, lo specifico rimedio del ricorso al Prefetto ex art. 203 C.d.S.; l'accertamento della legittimità della misura cautelare può essere chiesto nel ricorso giurisdizionale contro il provvedimento di confisca (Cass. 13 giugno 1991 n. 6708; Cass. 2 ottobre 1989 n. 3959) o, comunque, non disgiuntamente rispetto all'accertamento sulla legittimità del verbale di accertamento. Il Giudice di Pace, quindi, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'opposizione (cfr. Cass. 9 agosto 2000 n. 10534).

In conclusione la decisione impugnata deve essere cassata e pronunciandosi sul ricorso, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione avverso il provvedimento di sequestro amministrativo; non segue la condanna alla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell'intimato. (*Omissis*) **[RIV-1205P432] Artt. 203, 213 c.s.**